

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6067 del 14/12/2020
Oggetto	D.LGS. N. 152/06 E SMI - POTENZIALE CONTAMINAZIONE NEL SITO CENSITO AL CATASTO DEL COMUNE DI LUGO FOGLIO 106 MAPPALI 1141 E 753. NOTIFICATORE (EX ART. 245): ASPIAG SERVICE SRL. ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 242/245 FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6236 del 14/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno quattordici DICEMBRE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS. N. 152/06 E SMI - POTENZIALE CONTAMINAZIONE NEL SITO CENSITO AL CATASTO DEL COMUNE DI LUGO FOGLIO 106 MAPPALI 1141 (DI PROPRIETÀ DI SICAP SPA) E 753 (DI PROPRIETÀ DI ASPIAG SERVICE SRL)
NOTIFICATORE (EX ART. 245, IN QUALITÀ DI SOGGETTO NON RESPONSABILE):
ASPIAG SERVICE SRL

ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 242/245 DEL D.LGS. 152/06 E SMI, FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- l'art. 244 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" che attribuisce alla Provincia il compito di svolgere le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento dei limiti tabellari stabiliti nella medesima norma e di emanare apposita ordinanza affinché il responsabile individuato provveda ai sensi della normativa stessa;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173/2015 e n. 2230/2015;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico
- la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015*" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna;

PREMESSO CHE:

- con nota ns. PG/2019/87013 del 03/06/2019 la Società ASPIAG SERVICE srl notificava - in qualità di "*soggetto non responsabile*" (rif. art. 245) - una potenziale contaminazione storica nel sito censito al Catasto del Comune di Lugo al Foglio 106 mappali 1141 (di proprietà di SICAP spa) e 753 (di proprietà di ASPIAG SERVICE srl) mediante trasmissione del mod. A di cui alla DGR E-Rom n. 2218/2015, corredato dal documento "*Indagine Geoambientale – prot.*

TE0607/17" (recante gli esiti degli accertamenti analitici condotti dal Soggetto Notificatore sulle matrici terreno e acque sotterranee). La potenziale contaminazione storica notificata riguardava il superamento delle CSC per le acque sotterranee (rif. Tab. 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi) per i parametri Ferro e Alluminio (Fe, Al);

- con nota PG/2019/88171 del 04/06/2019 questo SAC informava i soggetti interessati circa l'attivazione (in qualità di autorità competente) del procedimento ex art. 242 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, restando in attesa degli esiti analitici della campagna di indagini preliminari ambientali (volte alla verifica del potenziale inquinamento storico segnalato) in contraddittorio con il Servizio Territoriale di questa Agenzia;
- con la relazione di "*Indagine e Valutazione sulla qualità delle acque sotterranee prot. n. TE 1207/19*", (ns. PG/2019/117888 del 26/07/2019), recante gli esiti analitici della campagna di monitoraggio realizzata in contraddittorio con ARPAE ST in data 18/06/2019, si rilevava il superamento delle CSC per le acque sotterranee per il parametro Manganese, in tutti i piezometri presenti (S1÷S3, posizionati indicativamente su tre lati del Sito in oggetto);
- questo SAC - a fronte di una certa eterogeneità nelle concentrazioni dei parametri oggetto di superamento - con nota PG/2019/118330 del 26/07/2019 richiedeva l'esecuzione di una nuova campagna di monitoraggio delle acque di falda, con le stesse modalità di esecuzione di quella del 18/06/2019, i cui esiti avrebbero dovuto essere trasmessi agli Enti competenti;
- in data 18/09/2019 si svolgeva la prevista campagna di monitoraggio, alla presenza di tecnici di ARPAE ST, i cui esiti sono di seguito riassunti:
 - ✓ laboratorio scelto da Società ASPIAG SERVICE srl: superamenti delle CSC per i parametri Alluminio, Ferro e Manganese in S1÷S3;
 - ✓ laboratorio ARPAE: superamenti delle CSC per i parametri Alluminio, Ferro e Manganese in S1÷S3;
 - ✓ laboratorio ARPAE: superamento della CSC per il parametro MtBE (rif. DM 31/15 sui punti vendita carburante) nel solo piezometro S2;
- come descritto nella relazione di "*Indagine e Valutazione sulla qualità delle acque sotterranee prot. n. TE 1207/19*" - già agli atti - seguendo l'andamento delle linee isofreatiche era ipotizzabile che il piezometro S2 potesse essere qualificabile come "*monte idrogeologico*" per il Sito ASPIAG-SICAP e come lo stesso si trovasse immediatamente a "*valle idrogeologica*" del distributore di carburanti della Società Algas di Zanzi Giambattista & C. Sas;
- questo SAC riteneva pertanto la Società Algas di Zanzi Giambattista & C. Sas fosse considerabile soggetto interessato ai sensi dell'art. 7 della L n. 241/90 e smi e, come tale, procedeva a coinvolgerla nel procedimento di cui all'oggetto con la comunicazione dell'avvio di procedimento finalizzato all'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione e l'indicazione delle facoltà previste ai sensi dell'art. 10 "Diritti dei partecipanti al procedimento" della L n. 241/90 e smi (rif. nota PG/2019/173963 del 12/11/2019);
- si osservava, ad ogni buon fine, che le Società ASPIAG e SICAP si erano fatte parte attiva presentando volontariamente il documento di Analisi di Rischio sito-specifica, poi approvato da questo SAC con determina n. DAMB/2019/5682 del 09/12/19 e dichiarazione di conclusione positiva del procedimento;
- la Società Algas di Zanzi Giambattista & C. Sas trasmetteva a questo SAC propria memoria scritta circa il riscontrato superamento di MtBE in prossimità del proprio punto vendita (rif. nota acquisita al PG/2020/21208 del 10/02/2020), evidenziando che:
 - ✓ a margine della comunicazione di questo SAC si era attivata per prelevare – previa idoneo spurgo – campioni di acque di falda da n. 2 pozzi di prelievo presenti in sito (posti uno verso la strada (Pz3), uno verso il retro dell'impianto (Pz4), realizzati in occasione di un procedimento ai sensi dell'allora vigente DM 471/99). I campioni, prelevati in data 25/11/2019, avevano restituito concentrazioni di MtBE inferiori al limite indicato nel DM n. 31/15 (40 µg/l);
 - ✓ sulla base di informazioni raccolte localmente pareva che in passato l'area verde tra il distributore e l'ex deposito di materiali edili fosse stata utilizzata come mostra,

parcheggio di macchinari agricoli da parte di una attività che aveva la sede presso la parte opposta alla strada;

- questo SAC, acquisite le predette informazioni, procedeva ad effettuare verifiche istruttorie e visure catastali storiche circa la passata presenza di una attività di vendita di macchinari agricoli in prossimità delle aree in oggetto, ad esito delle quali risultava che la Società Martignani Ing. C. di Martignani Stefano & C. s.r.l. in forma abbreviata "Martignani s.r.l." (CF: 00962320396) avesse avuto una propria sede in via de Brozzi 62 a Lugo, quasi di fronte al PV carburanti, la quale fino al 16/04/2004 era stata sede legale della Società e successivamente era divenuta unità locale (deposito) fino alla cessazione dell'unità locale stessa in data 01/03/2008;
- si riteneva pertanto che anche la Società Martignani s.r.l. dovesse essere considerata soggetto interessato di cui agli artt. 7 e 9 della L. n. 241/90 e smi e, come tale, procedeva a coinvolgerla nel procedimento di cui all'oggetto con la comunicazione dell'avvio di procedimento finalizzato all'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione e l'indicazione delle facoltà previste ai sensi dell'art. 10 "*Diritti dei partecipanti al procedimento*" della L. n. 241/90 e smi (rif. ulteriore nota PG/2020/60060 del 23/04/2020);
- la Società Martignani srl trasmetteva a questo SAC con PG/2020/81535 del 08/06/2020 propria memoria scritta, escludendo qualsiasi proprio coinvolgimento rispetto alla situazione evidenziata in ordine a:

- ✓ evidenze geologiche ed idrogeologiche riferite al sito di interesse:

Secondo bibliografia la falda idrica superficiale - coerentemente con la direzione di pendenza del territorio e degli scoli - presenta un deflusso generale verso NNE con bassi gradienti. Tuttavia localmente via de Brozzi risulta essere un elemento morfologico rilevato rispetto al piano di campagna circostante, definendo una locale direzione di pendenza rispettivamente verso SSE e verso NNE con una morfologia a forma di "*schiena d'asino*" (*come evidenziato anche dalle indagini sul flusso della falda idrica superficiale condotte da ASPIAG/SICAP, con rilevata direzione di deflusso verso SSE (26/06/2017) e verso SSO (18/06/2019)*).

Considerata la presenza storica di un impianto distribuzione carburanti posto al confine NO del sito di interesse - che si trova immediatamente a monte di uno dei flussi rilevati della falda idrica superficiale e risulta essere stato inserito nei siti contaminati definiti dal quadro conoscitivo del PSC della Bassa Romagna (tav. 5-1 Siti Contaminati) - e che uno degli utilizzi dell'MtBE era quale additivo delle benzine, riteneva più plausibile che la potenziale contaminazione da MtBE, rilevata nel piezometro S2 (*ubicato immediatamente a valle, relativamente al flusso della falda idrica superficiale, del distributore di carburanti Algas*) potesse essere correlabile all'impianto di distribuzione di carburanti;

- ✓ modalità di utilizzo dell'area mostra di mezzi agricoli:

Il ciclo di lavorazione dell'azienda consisteva nell'assemblaggio di prodotti semilavorati, forniti da terzi (*assemblava macchine agricole per il trattamento di frutteti, vigneti, etc. in particolare aspiratori, soffiatori, nebulizzatori quasi tutti costruiti per essere utilizzati al traino, utilizzando la presa di forza del trattore per l'azionamento delle pompe o delle ventole*) e pertanto non necessitava di utilizzare benzine (che possedeva solo in piccole quantità per effettuare i collaudi di quei pochi macchinari dotati di motore proprio).

Se si unisce il fatto che le quantità di benzina utilizzate erano dell'ordine di qualche litro occasionalmente e che la caratteristica di questi prodotti è l'elevata volatilità, risulta quanto mai improbabile una contaminazione, attraverso un terreno a bassissima permeabilità, che potesse raggiungere in profondità la falda ed originare l'inquinamento profondo da MtBE riscontrato dalle analisi dei laboratori ARPAE.

Oltretutto, le analisi sui terreni del sito in esame, eseguite da ASPIAG/SICAP in occasione della già citata "*Indagine Geoambientale*", non avevano rilevato superamenti delle CSC, evidenziando l'assenza di una potenziale fonte inquinante sul sito indagato;

- questo SAC valutava che, ai fini istruttori di competenza, fosse necessaria l'acquisizione di esiti analitici validati dal laboratorio ARPAE relativi alla ricerca del parametro MtBE nelle acque sotterranee prelevate in corrispondenza dei piezometri presenti nelle aree ASPIAG/SICAP (piezometri S1+S3) e Algas di Zanzi Giambattista & C. Sas (Pz1+Pz4), con contestuale verifica della direzione principale di deflusso delle acque sotterranee al fine di poter disporre di una fotografia simultanea della presenza di MtBE nelle acque di falda.

Si richiedeva con nota PG/2020/94252 del 01/07/2020 alle Società ASPIAG/SICAP e Algas di Zanzi Giambattista & C. Sas di contattare entro il 31/07/2020 il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna – Distretto di Faenza e Bassa Romagna al fine di concordare una unica data utile per fornire ai colleghi di ST il supporto tecnico necessario per le attività di prelievo dei campioni di acque sotterranee nei piezometri presenti nelle due aree, con facoltà (e non obbligo) di procedere a proprie analisi di parte.

Le parti concordavano la data per effettuare il campionamento delle acque di falda dai piezometri S1, S2 e S3 - in area di competenza ASPIAG/SICAP - e Pz1, Pz2, Pz3 e Pz4 nell'area del distributore di competenza di Algas di Zanzi Giambattista & C. Sas. In campo non risultava possibile rintracciare l'ubicazione dei piezometri Pz1 e Pz2 nell'area Algas, pertanto veniva eseguito il campionamento delle acque solamente dei piezometri S1, S2, S3, Pz3 e Pz4.

Prima del prelievo dei campioni venivano misurati i livelli freaticometrici ed il campionamento dai 5 piezometri avveniva senza alcuna riserva dalle parti prelevando, in ciascun campionamento, 3 aliquote: una per ARPAE, una per Algas di Zanzi Giambattista & C. Sas e una per ASPIAG/SICAP. Durante il campionamento di Pz4 il sig. Zanzi riferiva che nelle vicinanze era presente ed attivo un pozzo utilizzato per l'irrigazione delle zone a verde di proprietà Algas.

- ad esito delle predette indagini pervenivano a questo SAC i seguenti contributi:

- ✓ nota PG/2020/119928 del 19/08/2020 da parte delle Società ASPIAG-SICAP:

Nella campagna condotta in data 27/07/2020 l'unico punto in cui si confermava il superamento della CSC per l'MtBE (rif. DM 31/15) era il piezometro S2. Sia in S1 (posto a NE di S2) che in S3 (posto a Sud di S2) la concentrazione di MtBE risultava trascurabile.

	18/06/19	18/09/19	30/01/20	05/06/20	27/07/20	
Piezometro	conc. (µg/l)					
	ARPAE	ARPAE	ASPIAG/SICAP	ASPIAG/SICAP	ASPIAG/SICAP	ARPAE
S1	n.r.	<1	<0,05	<0,05	0,313	<1
S2	37	372	185	200	340	332
S3	n.r.	<1	<0,05	<0,05	0,080	<1
Pz3	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.	1,20	1
Pz4	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.	0,160	<1
n.r. = non ricercato n.e. = campionamento non effettuato						

Analizzando i dati analitici disponibili, le Società osservavano un aumento della concentrazione rilevata in S2 pari a quasi 10 volte a distanza di circa tre mesi (18/06/2019 - 18/09/2019).

Il confine nord della proprietà ASPIAG/SICAP con ALGAS si trova a circa 20-25 metri da S2 e nel tratto insista una stradina sterrata a servizio di una singola abitazione, pertanto le Società non ritenevano ipotizzabile che un evento potenzialmente contaminante potesse essere avvenuto nell'area tra S2 e il confine di proprietà ASPIAG/SICAP.

Veniva eseguita anche una analisi del contenuto del fusto metallico rinvenuto in sito, la quale consentiva di accertare l'assenza di MtBE (come da rapporto di prova trasmesso).

- ✓ nota PG/2020/124404 del 31/08/2020 da parte della Società Algas di Zanzi

Giambattista & C. Sas:

I rilievi di luglio 2020 evidenziavano una locale direzione di deflusso della falda che procedeva dal distributore verso il pozzo S2 indagato.

Osservando i dati disponibili circa i precedenti rilievi risultava evidente come la falda non avesse seguito negli anni un orientamento definito, propagandosi secondo direttrici diverse tra loro tali da poter far ipotizzare il coinvolgimento - quali potenziali fonti di eventuali dispersioni - di tutte le attività commerciali/produttive circostanti al pozzo indagato, quali ad esempio:

- a Est, ove si sono succedute aziende (es: depositi materiali edili, produzione vernici, etc.);
- a Nord, con la strada, con i suoi fossi di guardia convogliatori di acque piovane e non;
- nella parte ancora più a Nord, con la presenza di un'attività di servizi all'auto.

Ribadiva quanto già agli atti nella precedente memoria, e cioè che nel terreno oggetto di indagine risultava depositato da anni un barile arrugginito, probabile contenitore di sostanze inquinanti, attribuibile a qualche lavorazione pregressa facente uso di catrame o di idrocarburi. Inoltre riferiva che le foto storiche dell'area, risalenti all'anno 2005, evidenziavano la presenza, sull'area del terreno esaminato, di alcune vecchie macchine agricole, in stato di avanzato arrugginimento, oltre anche ad un carretto, egualmente deteriorato, dotato di una cisterna (normalmente identificabile per il contenimento di gasolio o benzine) che risultava nell'immagine in posizione orizzontale.

Evidenziava come la strada carrabile in aderenza a S2 fosse di tipo privato, ma accessibile, in quanto non chiusa da cancello o sbarre e che negli anni passati era dotata di un fosso di guardia importante collegato al fosso della via pubblica.

I rilievi e le analisi eseguiti all'atto della ristrutturazione dell'impianto, avvenuta nel 2005, sotto stretto controllo di ARPA, avevano tenuto in doveroso conto l'allora andamento della falda e a suo tempo avevano dimostrato che non vi erano perdite di prodotto, tanto meno rilevabili dal pozzo PZ4 verso il quale era diretta la falda;

- i Rapporti di Prova (RdP) ARPAE relativi ai campioni di acque sotterranee prelevati in contraddittorio ed acquisiti con nota PG/2020/128158 del 07/09/2020 confermavano i dati analitici emersi dai laboratori di parte: presenza di MtBE in concentrazioni superiori alla CSC solo in S2 (332 µg/l), mentre in tutti gli altri pozzi analizzati le concentrazioni si attestavano intorno o al di sotto del limite di rilevabilità (1 µg/l);

FERMA RESTANDO la necessità per questo SAC di concludere il procedimento amministrativo ai sensi del combinato disposto dall'art. 245 c. 2 e art. 244 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi per l'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione;

CONSIDERATO che l'attività istruttoria svolta ha messo in luce i seguenti elementi/fattori:

- le modeste differenze dei livelli di soggiacenza della falda nei vari piezometri risultano localmente poco rilevanti al fine di poter definire in maniera univoca una "principale" direzione di deflusso della prima falda superficiale.

Già con nota PG/2019/118330 del 26/07/2019 - a corredo delle valutazioni circa la discontinua presenza e concentrazione rilevate dei parametri Fe e Al nel 2017 e 2019 nelle acque sotterranee interne all'area ASPIAG/SICAP - si constatava una certa eterogeneità dei risultati analitici ottenuti e si riteneva ragionevolmente ammissibile l'ipotesi della presenza di "lenticole" di acqua di falda (presenti nei livelli sabbiosi, intercalati alle argille) pressoché sospese o comunque debolmente interconnesse tra loro, anche considerata la stratigrafia dei sondaggi e la soggiacenza della falda superficiale stessa.

Anche le relazioni tecniche e geologiche presentate dai soggetti interessati (ASPIAG/SICAP, Algas di Zanzi Giambattista & C. Sas e Martignani srl) riportano - quale comune denominatore

- le circostanze tali per cui a livello locale nel tempo siano state rilevate direzioni di deflusso differenti, talora anche in maniera sostanziale (rif. tav. 2 Carta delle isofreatiche ASPIAG/SICAP - campagna del 05/06/2020).

In aggiunta alle informazioni disponibili da bibliografia, che definiscono localmente per l'area interessata una morfologia cosiddetta "a schiena d'asino", si evidenzia come una possibile falda superficiale - anche debolmente interconnessa - possa risentire degli effetti legati alla stagionalità (ad es. piovosità e infiltrazione delle acque meteoriche, etc.) e/o alla presenza di "disturbi" locali legati al richiamo di acque (es. aggotamento o wellpoint per attività edili di costruzione/demolizione).

Non risultano agli atti ulteriori elementi noti per poter individuare altri soggetti interessati oltre a quelli già coinvolti nel procedimento.

Allo stato attuale di conoscenza dell'assetto freatico locale e sulla base delle risultanze analitiche ottenute (descritte al punto seguente) non si dispone di elementi tali da indicare il PV carburanti Algas srl collegato in maniera "più probabile che non" alla situazione di potenziale contaminazione rilevata in S2.

- l'MtBE è noto per essere utilizzato quale additivo antidetonante nelle benzine "verdi" e corrisponde al vero che il PV carburanti Algas srl sia stato oggetto di un procedimento di bonifica, di competenza del Comune di Lugo; infatti nell'agosto 2004 - al momento dell'intervento di ristrutturazione del parco serbatoi del PV - la Società aveva presentato la documentazione prevista dalla procedura semplificata secondo la DGR ERom n. 1562/2003 (allora vigente) per la rimozione dei serbatoi interrati.

Alla luce delle risultanze del "Piano della Caratterizzazione" eseguito e delle analisi in contraddittorio effettuate da ARPA, considerato che tutti i parametri analizzati su tutti i campioni rientravano all'interno dei limiti previsti dalla normativa (rif. tab. 1 col. B per siti ad uso commerciale e industriale e tabella 2 per le acque sotterranee), a seguito di Conferenza di Servizi il Comune di Lugo attestava che la procedura di bonifica avviata ai sensi del DM 471/99 poteva essere conclusa senza ulteriori interventi di risanamento (anche il valore riscontrato di MtBE risultava al di sotto di 10 µg/l, valore soglia inizialmente indicato dall'Istituto Superiore della Sanità). Il sito poteva pertanto essere restituito agli usi urbanistici consentiti, escludendo inoltre l'area da eventuali vincoli d'uso. I Piezometri non più necessari ai fini del controllo della qualità della falda avrebbero dovuto essere cementati. (rif. prot. n. 18120 del 07/07/2008 del Comune di Lugo).

Riguardo al fatto che vi possa essere una corrispondenza tra la potenziale contaminazione rilevata in S2 e la presenza del PV carburante, non si dispone di evidenze analitiche tali da far presupporre un collegamento diretto o di preponderanza dell'evidenza; l'analisi simultanea condotta a luglio 2020 era stata studiata proprio allo scopo di verificare eventuali possibili connessioni rispetto alla situazione evidenziata in area ASPIAG/SICAP.

Gli esiti analitici ottenuti non consentono di stabilire un collegamento diretto tra l'attività del PV e l'area ASPIAG/SICAP; si ritiene di concordare sul fatto che se la contaminazione in S2 fosse riconducibile in maniera ragionevolmente certa all'attività del punto vendita, anche i piezometri afferenti al punto vendita carburanti (sia PZ3, per la vicinanza alla zona delle vecchie cisterne, che PZ4, per la sua posizione a valle dell'allora andamento della falda) avrebbero dovuto dare evidenze di potenziale contaminazione.

Inoltre il pozzo S2 si trova ad una distanza tale dalla posizione delle vecchie cisterne del PV che un'eventuale perdita di prodotto - che avesse potuto generare un plume di potenziale contaminazione tale da far rilevare una concentrazione pari a circa 332 µg/l in S2 - sarebbe stata già rilevata.

L'MTBE, oltre che come additivo di carburanti, trova impiego nella preparazione di diversi composti (acido metacrilico, metacroleina) e come solvente (in questo caso con grado di purezza elevato) in reazioni del tipo Grignard, per la separazione di cere paraffiniche da oli minerali.

- si ritiene altresì poco verosimile che l'area utilizzata in passato come mostra di macchinari agricoli possa essere ritenuta coinvolta nell'evento di potenziale contaminazione di che trattasi, in quanto - per ritrovare una tale concentrazione di MtBE nelle acque sotterranee in

S2 - a maggior ragione si sarebbero dovute rinvenire circostanze di potenziale contaminazione importanti e non ignorabili anche nei terreni sovrastanti.

A ciò si aggiunga che, in genere, i macchinari esposti in mostra per questioni di sicurezza non dispongono di serbatoi pieni di carburante e in ogni caso spesso utilizzano combustibili pesanti (es. gasolio agricolo) più che benzina verde.

Nel caso di specie, poi, la circostanza descritta dalla Società Martignani srl riguardo al fatto che gran parte dei pezzi prodotti e messi in mostra all'epoca fossero mezzi a "traino" (e non a motore) non fa ritenere il coinvolgimento della Società potenzialmente valutabile.

- si rileva infine come tra l'area del punto vendita carburanti e l'area ASPIAG /SICAP vi sia una stradina sterrata con accesso libero e termine presso una singola abitazione (per la quale non sussistono elementi che possano farne presupporre un eventuale coinvolgimento).

Non sono noti eventi di sversamento abusivo da parte di ignoti, ma parimenti non si dispone di elementi utili per poterlo escludere, anche considerando che in tale porzione di area ASPIAG/SICAP, accessibile dalla stradina, risultavano depositati vari rifiuti (es. barile, qualche rottame arrugginito, etc.);

Sulla base di questi elementi, e, inoltre, ulteriormente considerato che - secondo la giurisprudenza più consolidata formatasi sul punto:

- sotto il profilo causale - in campo amministrativo ambientale non può non valere la regola, codificata nel processo civile (Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581) del "più probabile che non", nota anche come "regola della preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile riscontrabile in via presuntiva". Secondo tale regola, ai sensi degli art. 40 e 41 c.p., un evento è da considerarsi causa di un altro se, ferme restando le altre condizioni, il secondo non si sarebbe verificato in assenza del primo (TAR Lombardia (BS), Sez. I, 26 marzo 2012, n.489);
- il nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione riscontrata deve quindi essere accertato applicando la regola probatoria del "più probabile che non" e il suo positivo riscontro può basarsi anche su elementi indiziari (TAR Piemonte Torino, sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575; TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I - 13 maggio 2011, n. 318);
- in materia di individuazione di responsabilità ambientale la giurisprudenza ha recentemente concluso - alla luce dell'esigenza di effettività della protezione dell'ambiente e ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati a individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione - che l'imputabilità dell'inquinamento può avvenire per condotte attive ma anche per condotte omissive e la prova può essere data in via diretta od indiretta, ossia, in quest'ultimo caso, l'Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 Cod. civ., prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi e precisi e concordanti (es. rinvenimento nel terreno inquinato di sostanze facenti parte del ciclo produttivo di un'azienda che insista in quel luogo) che inducano a ritenere verosimile, secondo l'"id quod plerumque accidit", che si sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori (Cons. Stato, Sez. V, 16.6.09, n. 3885; in termini, TAR Toscana 27.10.10 n. 6538);
- la PA può imporre l'obbligo di bonifica solo ai soggetti responsabili dell'inquinamento, accertando il nesso causale esistente tra l'inquinamento verificatosi ed il comportamento commissivo od omissivo del soggetto. Per affermare il legame causale non è necessario raggiungere un livello di probabilità (logica) prossimo a uno (cioè la certezza), bensì è sufficiente dimostrare un grado di probabilità maggiore della metà (cioè del 50%) (TAR Emilia Romagna, n. 125 del 15/02/17);
- è infatti sufficiente che l'effettiva esistenza del nesso ipotizzato sia più probabile della sua negazione: è in altre parole sufficiente che la validità dell'ipotesi eziologica sia superiore al 50% (Consiglio di Stato - Sentenza n. 5761 del 08/10/18);

SENTITO il Servizio Territoriale ARPAE - per l'ambito di competenza tecnica specifica ed esclusiva e sulla base dei sopralluoghi e delle attività in campo eseguite - in merito alla possibilità di ritenere che gli elementi di fatto e gli esiti dell'indagine, ad oggi conosciuti, costituiscano indizi precisi, sufficienti e

concordanti per una logica attribuzione, con ragionevole certezza, sulla base di una valutazione complessiva e di una preponderante evidenza;

SENTITO il Comune, a norma dell'Art. 244 c.2;

RITENUTO che dall'esame complessivo dei documenti agli atti, delle indagini effettuate e degli elementi di fatto - ad oggi conosciuti - non siano emersi indizi precisi, sufficienti e concordanti per una logica attribuzione di responsabilità della potenziale contaminazione da MtBE, in capo ad uno o più soggetti, con ragionevole certezza e secondo la logica della "*preponderanza dell'evidenza*" o del "*più probabile che non*";

DATO ATTO che non si dispone di evidenze sufficienti tali per cui risulti ragionevolmente riscontrabile - con grado di probabilità superiore al 50% - il nesso causale richiesto dalla procedura amministrativa di riferimento;

CONSIDERATO inoltre che allo stato attuale non si dispone di elementi utili ad un supplemento di istruttoria;

RITENUTO di dover procedere alla emissione di un atto attestante l'impossibilità di individuare una responsabilità in capo ad uno o più soggetti per la situazione di potenziale contaminazione riscontrata;

DISPONE

- 1) DI PRENDERE ATTO che alla luce degli elementi istruttori ed analitici acquisiti e sulla base delle memorie presentate da parte di tutti i soggetti interessati non sussistono ad oggi gli elementi atti a comprovare il nesso di causalità (in termini di più probabile che non) tra la potenziale contaminazione ed il comportamento commissivo od omissivo di una o più delle Società interessate dal presente procedimento.
- 2) DI DARE ATTO che ad ogni buon fine le Società ASPIAG/SICAP a titolo volontario si sono adoperate per presentare un'Analisi di Rischio sito specifica, la quale è stata approvata da questo SAC con conseguente conclusione positiva del procedimento ambientale attivato (rif. determina n. DAMB/2019/5682 del 09/12/2019).
- 3) DI TRASMETTERE a mezzo PEC, con successiva comunicazione, copia della presente determina a tutti gli Enti e/o soggetti interessati nel procedimento di cui all'oggetto, in particolar modo al Comune territorialmente competente ai sensi e per gli effetti dell'art. 250 c. 1 del D.Lgs. n. 152/06 e smi.

La presente determina viene altresì comunicata anche alle Proprietà del sito interessato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 253 del D.Lgs. n. 152/06 e smi.

- 4) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott.ssa Daniela Ballardini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.